

## ***Cig in deroga alternativa al Fondo di Integrazione Salariale***

***Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 40/3223 dell'11 Febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in materia di raccordo tra la disciplina degli Ammortizzatori sociali in deroga e il Fondo di Integrazione Salariale.***

***Il Ministero ha precisato che, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.***

.....

Come noto al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015 (Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 Dicembre 2015), ha previsto all'articolo 1, comma 304, il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per un importo di 250 milioni di euro e ha disciplinato la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell'anno 2016.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 40/3223 dell'11 Febbraio 2016 precisa che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n. 83473 del 2014, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, hanno due possibilità:

- scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore;
- o scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

Spetterà all'INPS verificare che la fruizione da parte dell'azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Qui di seguito in sintesi i punti principali della nota ministeriale.

Nella nota in oggetto, il Ministero del lavoro ha precisato che le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, operanti in settori privi di ammortizzatori sociali e senza un fondo di solidarietà, all'occorrenza possono scegliere se ricorrere alla cassa interazione in deroga oppure alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La puntualizzazione è necessaria a seguito delle modifiche apportate, dal 2016, alla regolamentazione relativa al fondo di solidarietà residuale nonché per effetto del rifinanziamento, per l'anno in corso, della Cig in deroga.

Come noto, il DLgs 148/2015 (articolo 29) ha cambiato il nome del fondo di solidarietà residuale che, dal 1° Gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (Fis). La stessa norma ha anche abbassato (da 15 a 5) la soglia dimensionale aziendale da cui discende l'obbligo di iscrizione, prevedendo che la piena operatività del Fis si realizzerà solamente dopo l'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

A regime, la generalità delle aziende che operano in settori non coperti dalla Cig e nei quali non è vigente un fondo di categoria, confluiranno nel Fis che garantirà così, ai dipendenti, un ammortizzatore sociale.

In attesa dell'uniformità della disciplina, che come detto si realizzerà dopo l'emanazione del decreto ministeriale, bisogna operare una distinzione in base al numero dei lavoratori mediamente occupati nell'azienda nel semestre precedente:

- fino a 5, nessun obbligo e nessun ammortizzatore sociale;
- da 5 a 15 (nuova categoria) obbligo del Fis (prescrizione sospesa in attesa del decreto);
- oltre i 15 dipendenti piena operatività del Fis, compresi gli obblighi contributivi, già dal 1° gennaio.

Queste le disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016 con cui è stata finanziata, per l'anno in corso, la cassa integrazione in deroga con 250 milioni di euro.

Oltre a ciò, la legge 208/2015 ha individuato nuovi criteri per la concessione o la proroga valevoli per il 2016. In quest'ultimo anno di utilizzo dello strumento, l'erogazione potrà essere prevista per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di 12 mesi.

Riguardo alle prestazioni del Fis, in attesa dell'emanazione del decreto che regolerà il nuovo fondo, nella circolare 22/2016, (della quale Vi abbiamo dato notizia lo scorso 9 Febbraio, ndr.) l'Inps ha fornito le prime indicazioni circa gli interventi erogabili e, a tal fine, ha richiamato i criteri utilizzati.

In relazione a quanto affermato dall'istituto di previdenza, si può rilevare, che al momento, le due misure (assegno ordinario erogato dal Fis o cassa in deroga) sostanzialmente si equivalgono. Ciascun intervento è, infatti, corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, anche se si osserva che, nel caso di ricorso all'assegno ordinario, il trimestre è prorogabile, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi,

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

da computarsi in un biennio mobile. Analoga equipollenza è rinvenibile nell'entità dell'assegno che, in ambedue i casi, risente della trattenuta previdenziale del 5,84 per cento; gli interventi trovano, inoltre, il loro limite nel massimale annuo di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Anche i profili pensionistici non risentono di penalizzazioni: i periodi di cassa integrazione in deroga, infatti, sono coperti da contribuzione figurativa che viene accreditata d'ufficio ed è valida sia per diritto che per la misura del trattamento pensionistico.

Nel caso di fruizione dell'assegno ordinario a carico del Fis, sarà quest'ultimo a farsi carico del versamento della contribuzione correlata alla prestazione, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)